Pubblicato il 24/11/2020

**N. 00814/2020 REG.PROV.CAU.**

**N. 01717/2020 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2020, proposto da  
Salvatore Asero, Enza Corallo, Rosaria Ester Musumeci, Maria Cristina Parisi, Giovanni Parisi, Matilde Mariuccia Domenica Pino, Stefania Salamone, Maria Patrizia Schillaci, Anna Maria Velardo, Valentina Scaccianoce, Maria Ida Spartà, Vincenzo Messina, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosaria Anna Borzì, Giuseppe Lo Presti e Maria Grazia Pannitteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Comune di Paternò, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza n. 96 del 9 novembre 2020 emessa dal Comune di Paternò (DOC. 1), con cui si è disposta la chiusura delle scuole pubbliche e parietarie dell'infanzia, elementari e medie, per contrasto al Covid 19.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

All’esito di una preliminare delibazione si osserva quanto segue: a) a prescindere da ulteriori rilievi, nel provvedimento impugnato si fa esclusivo e generico riferimento al fatto che nella città di Paternò il numero dei contagi è aumentato in maniera considerevole e che “parte dei contagiati si rilevano tra la popolazione scolastica”; b) la circostanza, non meglio precisata, che parte dei contagi interessino la popolazione scolastica non appare di per sé indicativa di una particolare deviazione da quanto accade in ambito regionale o nazionale, così come, alla data del provvedimento (9 novembre 2020), l’incremento significativo dei contagi costituiva, purtroppo, un fenomeno che riguardava l’intero territorio nazionale e, conseguentemente, l’intero ambito regionale; c) come osservato in fattispecie analoga dal T.A.R. della Puglia (Sede di Bari, Sezione III, decreto monocratico n. 680/2020 del 6 novembre 2020), la decisione assunta dal Sindaco di Paternò “interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto D.P.C.M. in data 3 novembre 2020, il quale colloca la” Sicilia “tra le aree a media criticità (cosiddetta ‘zona arancione’)”, anche tenuto conto che “persino per le aree ad alta criticità (cosiddette ‘zone rosse’)” è prevista “la didattica in presenza nelle scuole elementari”; d) dalla generica motivazione del provvedimento impugnato non emergono puntuali e significative ragioni particolari per le quali il Comune di Paternò non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione, anche tenuto conto che l’esecuzione del provvedimento impugnato può tradursi, almeno per una parte dell’utenza, in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi.

Per le ragioni indicate deve disporsi la sospensione del provvedimento impugnato sino all’esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2020.

P.Q.M.

Sospende l'ordinanza del Sindaco del Comune di Paternò n. 96 in data 9 novembre 2020 sino all’esito della camera di consiglio del 16 dicembre 2020.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 24 novembre 2020.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il Presidente** |
|  | **Daniele Burzichelli** |

IL SEGRETARIO